

Edizione di venerdì 15 luglio 2016

IVA

[Detrazione IVA e inerenza: quali i corretti confini?](#)

di **Giampiero Guarnerio, Giovanni Valcarenghi**

AGEVOLAZIONI

[Prelazione agraria estesa agli IAP – parte prima](#)

di **Luigi Scappini**

IMU E TRIBUTI LOCALI

[Esenzione IMU di terreni agricoli in caso di fusione comunale](#)

di **Alessandro Bonuzzi**

IVA

[Soggettività IVA degli utenti delle piattaforme di economia condivisa](#)

di **Marco Peirolo, Paolo Centore**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[La fusione semplificata](#)

di **Sandro Cerato**

IVA

Detrazione IVA e inerenza: quali i corretti confini?

di **Giampiero Guarnerio, Giovanni Valcarenghi**

Quali sono le condizioni per poter esercitare il **diritto alla detrazione dell'IVA** assolta sugli acquisti? Il comma 1 dell'articolo 19 del DPR 633/1972 vincola il beneficio al fatto che l'imposta gravi su corrispettivi relativi a beni e servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

In relazione a tale concetto, spesso si cade in confusione su due aspetti che meritano attenzione:

- la confusione tra concetto di **inerenza** ai fini delle imposte dirette e ai fini IVA, ritenendo i due ambiti perfettamente sovrapponibili;
- l'abitudine della prassi domestica di definire il soggetto passivo IVA come contribuente, anziché **esattore** (o *tax collector*) come più propriamente si usa fare in ambito comunitario.

Quisquilie, sfumature, direte voi; a noi così non pare, posto che gli equivoci sopra richiamati portano a pronunce bizzarre, come quella rinvenibile nella **Cassazione 5195 del 16-03-2016**.

Una società esercitava attività di produzione di confezioni di abbigliamento, che cedeva, ai fini della loro commercializzazione in Italia ed all'estero, ad altre due società consorelle. L'Agenzia delle entrate ha contestato la detrazione dell'IVA gravante su fatture emesse dalla **holding** del gruppo per prestazioni pubblicitarie e di uso del marchio.

La contestazione era fondata sull'assenza dell'inerenza degli esborsi **all'oggetto** dell'attività imprenditoriale, indirizzato alla sola produzione e non già alla commercializzazione dei beni, appunto effettuata dalle società consorelle.

Secondo la Cassazione, la giurisprudenza comunitaria precisa che il parametro di valutazione dell'inerenza del bene o del servizio ad operazioni rientranti nell'attività economica dell'impresa si differenzia a seconda che si tratti della fruizione di un servizio oppure dell'acquisto di un bene di investimento. Quanto alla fruizione del **servizio**, *"di norma deve sussistere un **nesso diretto ed immediato** tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle, che conferiscono un diritto a detrazione"* (Corte giustizia 29 ottobre 2009, C-29/08, SKF, punto 57).

L'**immediatezza**, peraltro, è intesa in **senso funzionale**, con riferimento al complesso dell'attività economica, al fine di propiziarne lo sviluppo (Corte giustizia 22 ottobre 2015,

causa C- 126/14, che ha ammesso la detrazione dell'Iva assolta sull'acquisto o la fabbricazione di beni d'investimento nell'ambito dei lavori di realizzazione di un percorso ricreativo destinato all'uso gratuito del pubblico, ma da parte di una società avente come oggetto sociale l'accoglienza, la ristorazione, l'organizzazione di convegni, fiere e tempo libero).

Il nesso diretto ed immediato col complesso dell'attività sussiste inoltre, ha specificato la giurisprudenza richiamata, anche qualora i costi dei servizi facciano parte delle **spese generali** del soggetto passivo. Prosegue poi la sentenza, affermando che questi stessi principi sono stati richiamati anche dalla giurisprudenza interna, in particolar modo quello relativo all'inerenza delle spese di **pubblicità** in generale e di **sponsorizzazione** in particolare (Cassazione 16 novembre 2011, n. 24065; 27 aprile 2012, n. 6548 e 27 maggio 2015, n. 10914). Così, per verificare l'inerenza di un costo di pubblicità sostenuto a favore di un terzo soggetto, è necessario indagare la **natura del rapporto** tra la società che ha sostenuto la spesa e il terzo, al fine di valutare i vantaggi e l'utilità ritraibili dalla pubblicità svolta a favore del terzo, al quale è riconducibile il messaggio pubblicitario; non rileva, invece, l'incongruità tra la spesa ed i ricavi realizzati nell'anno di imposta, in quanto non occorre che vi sia un immediato riscontro, ma che tale costo sia proiettato ad utilità future.

Fatta questa ricostruzione, in relazione al caso specifico ed alla sentenza d'appello (favorevole alle Entrate), rilevano i supremi giudici:

- il giudice d'appello ha senz'altro errato nell'affermare che di per sé ***“i costi per la pubblicità non appaiono essere inerenti all'attività d'impresa esercitata”*** dalla società produttrice;
- ma, la rilevanza di tale erronea statuizione è poi neutralizzata quando la Commissione ha stabilito che, se da un lato i costi in questione sono stati sopportati dalla società produttrice, dall'altro la contribuente non ha fornito prova che essi ***“... siano stati oggetto di recupero a valle nei confronti delle società distributrici”***. Quindi, poiché non vi è indicazione del fatto che i costi siano stati incorporati nel prezzo applicato per la cessione dei beni che le altre società avrebbero dovuto distribuire, ne deriva **la recisione del nesso diretto ed immediato tra la fruizione del servizio di pubblicità a monte e la cessione del bene da distribuire a valle**.

In sintesi: prendendo le mosse da una lettura delle sentenze della giurisprudenza comunitaria, si giunge ad affermare un principio che sembrerebbe essere stato correttamente applicato dai giudici d'appello.

Ma siamo realmente sicuri che la sentenza della CGUE affermi proprio il principio evocato dalla Cassazione? Ci poniamo l'interrogativo per il semplice motivo che si è data ampia enfasi al contenuto del punto 57 (ove si richiede – come criterio generale – il nesso diretto ed immediato), mentre a nostro giudizio risulta “colpevolmente” trascurato il successivo punto 58, dove si afferma una importante esimente rispetto al criterio generale.

Riportiamo per massima fedeltà: ***“Un diritto a detrazione è tuttavia ammesso a beneficio del***

*soggetto passivo **anche qualora non possa essere ricostruito un nesso immediato e diretto** tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle, che conferiscono un diritto a detrazione, **quando i costi dei servizi in questione fanno parte delle spese generali** del soggetto passivo **e, in quanto tali, sono elementi costitutivi del prezzo dei prodotti o dei servizi che esso fornisce**. Costi di tal genere presentano, infatti, un nesso immediato e diretto con il complesso dell'attività economica del soggetto passivo”.*

Ci pare che la divergenza sia evidente: per la CGUE il fatto che taluni oneri facciano parte delle spese generali determina automaticamente il fatto che siano elementi costitutivi del prezzo; per la Cassazione, invece, la mancanza della indicazione del fatto che i costi siano stati ricompresi nel prezzo determina la rescissione del nesso diretto ed immediato.

Insomma, la vicenda merita certamente un **supplemento di riflessione**.

AGEVOLAZIONI

Prelazione agraria estesa agli lap – parte prima

di **Luigi Scappini**

Dopo quasi 1000 giorni di gestazione, è finalmente arrivato il via libera al cd. **collegato agricoltura** con cui il Governo interviene in un settore che è un traino e un caposaldo di quel *made in Italy* tanto famoso e pubblicizzato nel mondo.

In questo contesto uno dei primi interventi concerne l'**estensione** della **prelazione agraria** all'**imprenditore agricolo professionale** iscritto alla previdenza agricola, a **condizione** però, che sul **fondo** oggetto di vendita **non** vi siano insediati **mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti, enfiteuti coltivatori diretti**.

Con questa apertura si assiste a un ulteriore **avvicinamento** tra le due figure “principe” del mondo agricolo, il **coltivatore diretto** e l'**imprenditore agricolo professionale**, quest'ultima una figura più moderna introdotta con l'articolo 1, D.Lgs. 99/2004, il decreto, ricordiamo, con cui è stata prevista anche la società agricola.

Si ricorda come il **coltivatore diretto** non trovi una propria definizione univoca da un punto di vista civilistico, con la conseguenza che, per cercare di definirlo nella maniera il più possibile completa, si rende necessario interpretare e unire gli elementi precipui che si rinvencono nelle varie norme che richiamano tale figura professionale.

L'**articolo 2083, cod. civ.** lo equipara al **piccolo imprenditore**, ragione per cui è definibile come il soggetto che esercita l'attività di coltivazione del fondo, professionalmente e in maniera organizzata, prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia.

Più circoscritto l'**articolo 6, L. 203/1982**, legge con cui si ricorda sono state **riscritte** le **regole** dei **contratti agrari**, che, riprendendo comunque il dato dell'articolo 2083, cod. civ., richiede che il **lavoro prestato** (dal coltivatore diretto e dalla sua famiglia) rappresenti almeno **1/3** di quello **necessario** per le **normali necessità**.

Oltre a queste due norme, ve ne sono altre, quali ad esempio, l'articolo 2, L. 1047/1956, l'articolo 3, L. 590/1965 e l'articolo 2, L. 9/1966, che consentono, in simbiosi con le precedenti, di poter definire il coltivatore diretto come **colui** che **esercita** un'**attività agricola** ai sensi dell'articolo 2135 cod. civ., direttamente e abitualmente, **utilizzando** il **lavoro proprio** o della sua **famiglia**, e la cui **forza lavorativa non** sia **inferiore** a **un terzo** di quella complessiva **richiesta** dalla normale conduzione del fondo.

Alla figura professionale del coltivatore diretto, si affianca quella più moderna dello **lap**,

l'imprenditore agricolo professionale di derivazione comunitaria, che è andato a sostituire il precedente latp (imprenditore agricolo a titolo principale).

Lo lap è colui che, in possesso delle **competenze e conoscenze professionali**, **dedica** alle attività agricole, come definite dall'articolo 2135, cod. civ., **direttamente o** in qualità di società, almeno il **50%** del proprio **tempo di lavoro complessivo** e che **ricava** dalle attività medesime almeno il **50%** del **reddito globale** da lavoro.

Tali percentuali sono ridotte al 25% nel caso in cui l'imprenditore operi nelle zone svantaggiate individuate dall'articolo 17, Regolamento (CE) n.1257/1999.

Questa è la regola di base, poi, nella realtà operativa, si dovrà andare a verificare la disciplina specifica dettata dalle singole Regioni.

Per quanto concerne le conoscenze e competenze necessarie, in linea di massima, si ritengono sufficienti le lauree in **agraria** o **veterinaria**, nonché l'aver conseguito il **diploma** dell'istituto tecnico agrario o, in caso contrario, l'aver lavorato presso "aziende agricole" per un tempo come individuato dalle singole regionali.

Ai fini della determinazione della **percentuale** di incidenza del **reddito** agricolo prodotto, nel computo del reddito globale **non** si considerano le **pensioni** di ogni genere, gli **assegni** a esse **equiparati**, le **indennità** e le somme percepite per l'espletamento di **cariche pubbliche**, ovvero in associazioni e altri enti operanti nel settore agricolo.

I singoli **regolamenti regionali** individuano, **in ragione** dei **terreni condotti** a titolo di **proprietà, affitto** o quant'altro, le **ore lavoro** che devono essere **dedicate** per poter coltivare detti fondi e quindi, in tal modo, si determina la prevalenza del tempo impiegato.

La qualifica di lap, oltre che dalle persone fisiche, può essere acquisita anche dalle **società agricole** ex D.Lgs. 99/2004, infatti, l'articolo 1, al comma 3 prevede che possono diventare tali **società di persone, di capitale e cooperative**.

In particolare, si ricorda come, per le **società di persone** almeno **un socio** deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (per le società in accomandita la qualifica deve essere riconducibile ai soli soci accomandatari), per quelle di **capitali** e le **cooperative** almeno un **amministratore**, che sia anche **socio** per le **società cooperative**, deve essere un imprenditore agricolo professionale.

In ragione di quanto detto, una norma, che era prerogativa di un mondo rurale concepito e sviluppatosi in forma ridotta, viene a poter essere applicata anche a soggetti che possono avere **consistenti disponibilità economiche**, sulla falsariga di quanto avveniva già per l'agevolazione in sede di acquisto dei terreni (ppc), il tutto, si evidenzia, limitandosi ad avere nella propria compagine sociale un soggetto lap che "**dona**" la qualifica.

IMU E TRIBUTI LOCALI

Esenzione IMU di terreni agricoli in caso di fusione comunale

di **Alessandro Bonuzzi**

La **circolare del Ministero delle finanze n. 4/DF** di ieri fornisce chiarimenti in merito **all'esenzione dall'IMU** prevista dalla Legge di Stabilità 2016 per i terreni agricoli ricadenti nei comuni che per effetto di una **fusione**, anche per incorporazione, non risultano nell'elenco allegato alla circolare n. 9/1993.

In effetti, il documento ministeriale fa riferimento **in modo specifico** al primo periodo del comma 13 dell'articolo 1 L. 208/2015, secondo cui ***"A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993"***.

Preliminarmente, viene evidenziato che **l'elenco** allegato alla circolare n. 9/1993, che individua appunto i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina esenti dall'imposta, contiene, suddivisi per provincia, comuni **annotati** e comuni **non annotati**.

L'esonero opera su **tutto il territorio comunale** per i comuni in corrispondenza dei quali non è riportata alcuna annotazione. Diversamente, ove è riportata **l'annotazione parzialmente delimitato**, sintetizzata con la sigla "PD", significa che l'esenzione opera **limitatamente** ad una parte del territorio comunale.

Pertanto, il beneficio non si applica **indiscriminatamente** per i tutti i terreni agricoli dei comuni indicati nell'allegato della circolare, ma solo per quelli ubicati in comuni non annotati o ubicati nelle **zone agevolate** dei comuni annotati.

Può accadere, però, che venga attuato un **processo di riorganizzazione** del territorio che prevede la fusione di comuni. Al riguardo, la risoluzione in commento precisa che si deve distinguere tra fusione tradizionale e fusione per incorporazione.

La prima produce **l'estinzione giuridica** dei comuni interessati dal processo aggregativo e la costituzione di un nuovo comune. La fusione per incorporazione comporta, invece, la **continuità giuridica** del comune incorporante.

La distinzione comunque non rileva ai fini dell'esenzione dall'IMU. Infatti, per verificare l'applicazione del beneficio, **occorre prendere in considerazione l'ubicazione dei terreni e controllare se questi rientrano o meno nelle zone agevolate secondo le indicazioni contenute**

nella circolare n. 9/1993, indipendentemente dalla circostanza che i comuni originari si siano fusi in un comune anche di nuova denominazione e, quindi, non presente nella circolare.

Pertanto, rileva non tanto il nome del comune bensì la **porzione di territorio**.

Alla luce di tale criterio, il Ministero ritiene che in caso di fusione di:

- ***“due comuni totalmente esenti, i terreni ubicati nel nuovo comune sono totalmente esenti”;***
- ***“un comune esente con uno non esente, in quanto non incluso nell’elenco allegato alla circolare n. 9/1993, beneficiano dell’agevolazione solo i terreni che erano ubicati nel territorio del comune esente prima della fusione”;***
- ***“un comune esente con uno parzialmente esente, godono dell’esenzione ai fini IMU solo i terreni ubicati nel territorio del comune precedentemente esente e quelli che risultavano esenti nel comune che prima della fusione era parzialmente delimitato”;***
- ***“due comuni parzialmente esenti, i terreni per i quali si ha diritto all’esenzione sono solo quelli che rientravano nei territori a tale fine delimitati dei comuni che hanno dato origine al nuovo comune”.***

IVA

Soggettività IVA degli utenti delle piattaforme di economia condivisa

di **Marco Peirollo, Paolo Centore**

In un [precedente intervento](#) abbiamo esaminato la qualifica del servizio reso agli utenti delle piattaforme di “*sharing economy*” e il relativo regime IVA.

In questa sede analizziamo, invece, il profilo dell'**economicità dell'attività** al fine di stabilire quando i soggetti – di norma “privati consumatori” – che si avvalgono delle piattaforme digitali per vendere beni e servizi diventino operatori tenuti ad adempiere agli obblighi IVA.

Il problema si pone, in quanto la nozione di soggetto passivo, così come definita dalla normativa unionale, è molto ampia. Come previsto, infatti, dall'art. 9, par. 1, comma 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, per soggetto passivo s'intende “*chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività*”.

Al fine, quindi, di stabilire se colui che fornisce beni e servizi attraverso una piattaforma di economia condivisa si qualifichi come soggetto passivo è necessario verificare, in primo luogo, se svolge un'attività economica e, in secondo luogo, se tale attività sia svolta in modo indipendente.

Con specifico riguardo al primo profilo, relativo all'**economicità dell'attività**, l'art. 9, par. 1, comma 2, della Direttiva chiarisce che esso caratterizza “*ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate*” e che “*si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità*”. In questo contesto, lo “**sfruttamento**” si riferisce, in conformità al principio che il sistema comune dell'IVA deve essere neutrale, a tutte quelle operazioni, qualunque sia la loro forma legale, dirette ad ottenere un **reddito su base continuativa** (causa C-8/03, BBL; causa C-77/01, EDM; causa C-306/94, Régie dauphinoise; causa C-186/89, Van Tiem).

Secondo il consolidato orientamento della Corte di giustizia, la nozione di “attività economica” è molto ampia e ha **carattere oggettivo** nel senso che l'attività è considerata, di per sé, a **prescindere dai suoi scopi o risultati** (causa C-263/11, Ainsworth; causa C-219/12, Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfaahr; cause riunite C-354/03, C-355/03 e C-484/03, Optigen e a.; causa C-230/94, Enkler; causa C-235/85, Commissione/Paesi Bassi). In particolare, nella sentenza Ainsworth, la Corte ha affermato che “*il fatto che un bene si presti ad uno*

*sfruttamento esclusivamente economico è di regola sufficiente per far ammettere che il proprietario lo utilizza per esercitare attività economiche e quindi per realizzare introiti aventi carattere di stabilità. Per contro, se un bene può, per sua natura, essere utilizzato **sia a fini economici sia privati**, sarà necessario analizzare il complesso delle circostanze nelle quali il bene viene sfruttato, al fine di determinare se l'utilizzo sia volto a realizzare introiti aventi effettivamente carattere di stabilità”.*

Per quanto riguarda i **beni e servizi forniti da privati** attraverso le piattaforme di economia condivisa, il Comitato IVA, nel *Working Paper* n. 878 del 22 settembre 2015, ha ritenuto che l'appartamento da affittare o l'automezzo utilizzato per offrire un passaggio sono beni che, per loro natura, possono essere destinati a scopi sia economici che privati. Ferma restando la molteplicità di forme che le forniture di beni e servizi per mezzo delle piattaforme digitali possono assumere, il Comitato IVA è dell'avviso che il rapporto che unisce il fornitore alla piattaforma di economia condivisa, attraverso la quale vengono forniti beni e servizi in cambio di un corrispettivo, **implica una certa continuità**, per cui le attività in questione soddisfano i requisiti richiesti dall'art. 9, par. 1, della Direttiva per essere qualificate come “attività economiche”.

Al profilo esaminato si ricollega quello dell'**occasionalità dell'attività**, in merito al quale la Corte di giustizia ha affermato che, anche se i beni e servizi sono forniti a titolo occasionale, non può di per sé escludersi che tali operazioni siano estranee dal campo di applicazione dell'IVA, così come, del resto, le operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'imposta non sono automaticamente attratte a tassazione (causa C-62/12, Kostov e cause riunite C-180/10 e C-181/10, S?aby e a.).

Dalla sentenza S?aby e a., confermata dalla sentenza Ain?rs R?dlihs, si ricava il principio secondo cui il **mero esercizio del diritto di proprietà** da parte del suo titolare, anche sotto forma di gestione del bene, non costituisce attività economica. Tuttavia, quando la persona in questione intraprende “**iniziative attive di commercializzazione**”, utilizzando risorse simili a quelle impiegate da un operatore economico, deve essere considerata come un soggetto passivo ai sensi dell'art. 9, par. 1, comma 2, della Direttiva.

In questo contesto, conclude il Comitato IVA, può sostenersi che l'individuo che utilizza la piattaforma di economia condivisa al fine di offrire i propri beni e servizi **agisce in modo molto simile ad un operatore economico**, sicché la sua attività assume rilevanza ai fini impositivi **indipendentemente dalla circostanza che sia svolta con carattere occasionale o abituale** e questo anche per evitare fenomeni di distorsione della **concorrenza** che, danneggiando gli operatori “tradizionali”, violerebbero il principio della parità di trattamento e, quindi, quello della neutralità dell'IVA.

Nel rinviare l'esame dell'onerosità dell'attività ad un successivo intervento, occorre ricordare che la natura economica dell'attività prescinde dai risultati (art. 9, par. 1, comma 1, della Direttiva), per cui le operazioni effettuate attraverso le piattaforme di economia collaborativa, anche laddove generino **corrispettivi di modesto importo nel loro complesso**, non sono idonee, per ciò solo, ad escludere la soggettività d'imposta in capo agli utenti. Sono, però, in corso di

definizione alcune misure a livello unionale volte ad introdurre una **soglia monetaria valida per tutti gli Stati membri** al di sotto della quale l'attività svolta per mezzo delle piattaforme digitali non è rilevante ai fini IVA; in questo modo, si colmerebbe la lacuna dell'attuale DDL sulla *new economy*, che prevede una “*no tax area*” soltanto ai fini reddituali.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La fusione semplificata

di **Sandro Cerato**

L'operazione di **fusione** tra società è regolata dagli **articoli 2501** e seguenti del codice civile, in cui sono contenute le regole sottostanti all'operazione stessa, che deve essere proposta all'assemblea dei soci da parte dell'organo amministrativo. In linea generale, è possibile scomporre l'operazione in **quattro fasi**:

- fase **progettuale**, di competenza del Cda, composta dalla predisposizione del progetto di fusione con i relativi allegati (relazione degli amministratori, relazione degli esperti, situazione patrimoniale, eccetera);
- fase **deliberativa**, di competenza dell'assemblea dei soci, che si sostanzia in una modifica dello statuto da deliberare in sede straordinaria;
- fase **oppositiva**, a favore dei creditori che si ritengono danneggiati a seguito dell'operazione di fusione;
- fase **costitutiva**, a seguito della quale la fusione ha effetto, che avviene con l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel registro imprese.

Nell'ambito delle possibili fusioni, **l'articolo 2505 cod. civ.** prevede una particolare forma di fusione per incorporazione in presenza di una **partecipazione totalitaria** della società incorporante nella società incorporata. In tale situazione, è evidente che non sussiste il rapporto di cambio, con conseguente inutilità di alcune indicazioni nel progetto di fusione relative a tale rapporto, nonché della relazione degli amministratori (quale documento dedicato in gran parte all'illustrazione del rapporto di cambio) e di quella degli esperti (per gli stessi motivi).

Le massime del Notariato che si sono espresse evidenziano che il controllo totalitario deve **sussistere** al momento dell'atto di fusione, ragion per cui si può iniziare un processo di fusione anche senza il controllo totalitario, fermo restando che si tratta di una fusione sottoposta a condizione "**sospensiva**", e quindi se poi vi sono delle difficoltà ad acquisire la partecipazione totalitaria l'operazione potrebbe essere compromessa o comunque si dovrebbe fare marcia indietro e **modificare i documenti**, con tutto ciò che ne consegue. In particolare, la **massima n. 22 del Consiglio notarile di Milano** ha evidenziato che nella fusione semplificata non è tecnicamente possibile variare il valore della partecipazione dei soci, ragion per cui viene meno la necessità dei documenti a presidio del concambio.

Il successivo **articolo 2505-bis cod. civ.** contempla un'ulteriore fattispecie di fusione semplificata anche in presenza di una partecipazione non totalitaria, ma almeno del **90%** (anche in questo caso presupposto che deve sussistere al momento dell'atto di fusione). In tale

ipotesi, come evidenziato nella **massima del Consiglio Notarile di Milano n. 58**, non si applicano gli articoli 2501-*quater* (situazione patrimoniale), 2501-*quinques* (relazione degli amministratori), 2501-*sexies* (relazione degli esperti) e 2501-*septies* (deposito atti).

Tuttavia, poiché in tale ipotesi sussiste la necessità di tutelare una minoranza (10%), l'articolo 2505-*bis* prevede che in capo a coloro che non intendano aderire alla fusione sia garantito il **diritto di recesso**, con l'acquisto delle loro quote da parte della società incorporante che detiene il 90%. Pertanto, è previsto che nel progetto di fusione siano stabiliti modalità e termini per l'esercizio di tale diritto. Si osservi, peraltro, che tale recesso potrebbe essere **conveniente**, alla luce della considerazione che gli articoli 2437 (per le Spa) e 2473 (per le Srl) prevedono la valutazione della quota del recedente a **valore di mercato**.